

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 – FINALITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA.....	2
ART. 3 – AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.....	2
ART. 4 - SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA.....	2
ART. 5 - SPESE DI RAPPRESENTANZA FUORI SEDE.....	3
ART. 6 - CASI DI INAMMISSIBILITÀ.....	3
ART. 7 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE.....	3

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i casi nei quali sono consentite spese di rappresentanza da parte degli Organi della Fondazione.

2. Il presente Regolamento, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce attuazione del principio di buon andamento sancito dall'articolo 97 della Costituzione. In particolare il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) garantire il contenimento della spesa;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili.

ART. 2 – FINALITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Costituiscono "Spese di Rappresentanza" tutte le spese, diverse da quelle di missione, giustificate dal perseguimento dei fini istituzionali e dall'adempimento di doveri di ospitalità nella prospettiva di mantenere ed accrescere il decoro e il prestigio della Fondazione sul piano locale, nazionale e internazionale e sostenute dai seguenti soggetti:

1) il Sovrintendente; 2) il Direttore Generale.

2. Le Spese di Rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse hanno valenza rappresentativa e sono necessarie, o comunque utili, a perseguire le finalità di cui all'art. 1.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA

1. Le spese di rappresentanza sono autorizzate nel limite massimo complessivo annuo di € 3.000,00 (tremila euro).

ART. 4 - SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art.2, sono in particolare spese di rappresentanza quelle sostenute per:

- a. spese di ospitalità e offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a soggetti estranei alla Fondazione; in particolare a: personalità della cultura; soggetti investiti di cariche pubbliche; soggetti rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale;
- b. colazioni di lavoro o rinfreschi, anche destinati agli sponsor e ai contributori privati di ogni genere; sia quelli che già rivestono la qualifica, sia quelli potenziali.
- c. pranzi, colazioni, rinfreschi, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali alle quali partecipino autorità rappresentative estranee alla Fondazione;

d. forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti vari, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi della Fondazione ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita alla Fondazione;

e. organizzazione di convegni, tavole rotonde, inaugurazioni, o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali della Fondazione e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni e allestimenti;

f. forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni alla Fondazione;

g. necrologi in occasione del decesso di autorità e personalità di rilievo estranee alla Fondazione.

ART. 5 - SPESE DI RAPPRESENTANZA FUORI SEDE

1. Ai soggetti di cui all'art. 2 è consentito offrire colazioni ed omaggi anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso.

2. Le spese di cui all'art. 1 andranno rendicontate a consuntivo con la dovuta documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta, dietro la compilazione di apposito modello contenente la dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

ART. 6 - CASI DI INAMMISSIBILITÀ

1. Non è ammessa la colazione di lavoro per i componenti di commissioni d'esame e/o di concorso che percepiscono il gettone di presenza, e, di norma, per gli artisti scritturati per la Stagione artistica, ad eccezione di personalità di "chiara fama", previo motivato provvedimento del Sovrintendente e del Direttore Generale.

2. Non sono ammessi biglietti omaggio di norma, per gli artisti scritturati per la Stagione artistica, ad eccezione di personalità di "chiara fama", previo motivato provvedimento del Sovrintendente e del Direttore Generale.

ART. 7 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. I costi relativi alle spese effettuate nell'ambito del presente Regolamento vanno imputate alla voce 301090 010 "Spese di Rappresentanza" del piano dei conti della Fondazione.

2. Il Consiglio di Indirizzo approva il Bilancio Preventivo della Fondazione contenente le spese di rappresentanza, così come formulato e proposto dal Sovrintendente.

3. Le spese di rappresentanza sono liquidate e pagate dal Direttore Amministrativo previa presentazione del giustificativo di spesa riepilogati nell'apposito modello. Il riepilogo dei giustificativi di spesa dovrà indicare ogni elemento utile a comprendere e giustificare dettagliatamente la spesa stessa (es: scontrino, fattura, ricevuta, ecc.). In ogni caso sarà obbligatorio ricevere la fattura elettronica quale giustificativo di spesa.